

**CONTRATTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA
PER IL PERIODO DAL 01.07.2020 AL 30.06.2023**

TRA

l'Ordine degli Psicologi Regione Valle d'Aosta, che sarà in seguito chiamato "Ente", con sede in Aosta, Via Vevey n. 19/a, C.F. 90011050078, rappresentato dal dott. Alessandro Trento, nato ad Aosta il 15.10.1975, nella sua qualità di Presidente pro-tempore

E

la Banca Popolare di Sondrio Società Cooperativa per azioni, con sede in Sondrio - Piazza Garibaldi n. 16 (codice fiscale 00053810149), che sarà in seguito chiamata "Banca", rappresentata dal rag. Sergio Giovanni Piero, nato a Tirano (SO) l'11 gennaio 1957, nella sua qualità di Procuratore speciale della banca stessa,


SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - L'Ente, a seguito di deliberazione n. 51/2020 del Consiglio in data 22/06/2020, dichiara di affidare alla Banca, che accetta, il proprio servizio di cassa.

La gestione finanziaria dell'Ente ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

ART. 2 - Detto servizio avrà inizio il 1° luglio 2020 e sarà svolto in conformità ai patti stipulati con la presente convenzione.

ART. 3 - In relazione a quanto sopra, l'Ente delega la Banca a incassare i contributi assegnati all'Ente e, comunque, tutte le somme a esso spettanti a qualsiasi titolo, demandando alla stessa facoltà di rilasciare, in luogo e vece dell'Ente, quietanze compilate anche con procedure meccanizzate,



delle somme incassate.

A tal fine, l'Ente svolgerà tutte le pratiche necessarie presso le competenti Amministrazioni, affinché gli ordini di pagamento vengano resi eseguibili con quietanza della Banca.

Le entrate saranno incassate dalla Banca in base a ordini di riscossione (reversali) emessi dall'Ente su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e firmati dal Presidente o dal Tesoriere, anche disgiuntamente e comunque successivamente regolarizzati.

L'Ente trasmetterà alla Banca le firme autografe con le generalità delle persone autorizzate a firmare gli ordini di riscossione e di pagamento e dei dipendenti incaricati al versamento e prelievo delle somme, impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni e a corredare le comunicazioni stesse con la copia conforme delle autorizzazioni che hanno conferito i poteri relativi.

Sulle reversali la Banca apporrà regolare dichiarazione comprovante l'avvenuto incasso e l'accredito delle somme rimosse sul c/c dell'Ente.

ART. 4 - I contributi concessi da Enti Pubblici e pagati tramite la Sezione di Tesoreria Provinciale saranno incassati a mezzo di regolari bollette di riscossione, firmate dalle stesse persone indicate nel 2° comma del precedente art. 3.

Tali bollette saranno inviate alla Sezione di Tesoreria Provinciale a cura della Banca.

ART. 5 - La Banca effettuerà i pagamenti in base a ordini di pagamento (mandati) emessi dall'Ente su moduli da esso predisposti e firmati dalle



stesse persone di cui al secondo comma del precedente art. 3.

Di ogni pagamento la Banca si farà rilasciare quietanza sul relativo mandato o ritirerà, quietanzato dal beneficiario, il regolare documento e lo alleggerà al mandato stesso.

Ai pagamenti la Banca potrà provvedere, se espressamente richiesto dall'interessato all'Ente, anche mediante corrispondente, con vaglia postale, con conto corrente postale e con accredito in conto corrente bancario, comprovando i pagamenti effettuati rispettivamente con la copia dell'ordine di bonifico, con la ricevuta rilasciata dall'Amministrazione Postale e con la copia della contabile di accredito.

L'Ente indica sul mandato se le spese e le tasse inerenti all'esecuzione dei pagamenti di cui sopra sono a carico dell'Ente o del beneficiario.

Pertanto la Banca è autorizzata, se le spese e le tasse sono a carico del beneficiario, a trattenere le spese e tasse medesime, ma dovrà indicare il complessivo ammontare sul pertinente mandato, insieme con l'importo netto pagato al fine di ovviare alla mancata corrispondenza fra l'importo disposto in favore del creditore e la somma effettivamente allo stesso versata.

Nessuna commissione verrà posta a carico del beneficiario su bonifici disposti dall'Ente.

A comprova dei pagamenti, con le suddette modalità e in sostituzione della quietanza del creditore, la Banca provvederà ad annotare sui relativi mandati gli estremi delle operazioni di accreditamento o di commutazione, ad apporre il timbro "pagato" e la propria firma.

I beneficiari dei mandati saranno avvisati direttamente dall'Ente soltanto



dopo l'avvenuta consegna dei relativi mandati alla Banca. Sono vietati i pagamenti a favore di persone diverse da quelle espressamente autorizzate dalle ditte fornitrici a quietanzare i mandati di pagamento.

ART. 6 - Il Tesoriere è autorizzato, anche in assenza della preventiva emissione del mandato di pagamento, a provvedere alle richieste di pagamento urgenti derivanti da:

- stipendi e relativi contributi (a mezzo modello F24);
- investimenti in operazioni "titoli";
- domiciliazioni bancarie (SDD, RIA e utenze).

In particolare, il Tesoriere è obbligato a effettuare, entro la scadenza indicata dall'Ente, che potrà essere anche lo stesso giorno di trasmissione, i suddetti pagamenti trasmessi sia in via elettronica (mail, operazioni on-line), sia a mezzo PEC.

Entro 30 giorni, l'Ente trasmette al Tesoriere gli ordinativi a copertura.

ART. 7 - L'importo delle reversali riscosse verrà accreditato sul conto corrente dell'Ente con valuta lo stesso giorno dell'operazione, così come per gli importi dei mandati. Al predetto conto verranno applicate le condizioni economiche indicate nell'offerta di data 8 giugno 2020.

ART. 8 - Gli ordini di pagamento e quelli di riscossione saranno trasmessi dall'Ente alla Banca accompagnati da distinta, in doppio esemplare, una delle quali sarà restituita all'Ente firmata per ricevuta.

ART. 9 - Il cassiere è obbligato a presentare mensilmente le situazioni del conto di cassa.

ART. 10 - I pagamenti saranno effettuati dalla Banca nei limiti dell'effettiva giacenza di cassa dell'Ente. Su eventuali anticipazioni di



cassa verrà applicato il tasso debitore previsto in offerta.

Nessuna responsabilità potrà mai far carico alla Banca per i pagamenti effettuati all'infuori della materiale regolarità della quietanza.

ART. 11 - La Banca invierà, alla fine di ogni anno, all'Ente gli ordini di riscossione (reversali) e gli ordini di pagamento (mandati), relativi alle operazioni eseguite durante l'anno.

Trimestralmente la Banca invierà l'estratto del conto corrente indicandovi, per ogni riscossione e per ogni pagamento, gli estremi delle relative reversali e mandati.

L'Ente darà scarico alla Banca dei documenti giustificativi ricevuti, mediante invio di un'apposita lettera (nota di discarico) a firma del Presidente o del Tesoriere.

I mandati collettivi e quelli relativi a pagamenti da eseguirsi fuori piazza saranno restituiti all'Ente, con le modalità predette, dopo la loro totale estinzione e quando siano corredati dalle relative quietanze come indicato nel precedente art. 5.

A chiusura di ciascun anno, la Banca trasmetterà all'Ente anche l'ultimo foglio dell'estratto conto regolato per capitali e interessi. L'Ente si obbliga a verificare gli estratti conto trasmessi e a darne benestare alla Banca, oppure a segnalare tempestivamente, e comunque non oltre trenta giorni dalla data di invio degli stessi, le eventuali differenze riscontrate, che devono essere subito eliminate, sollevando la Banca da ogni responsabilità derivante dalla mancata o ritardata segnalazione delle eventuali discordanze.

Le reversali rimaste da esigere e i mandati rimasti da pagare alla fine



dell'esercizio, saranno restituiti all'Ente per il trasporto al nuovo esercizio.

ART. 12 - La Banca ha l'obbligo di tenere al corrente e custodire il conto riassuntivo del movimento di cassa, costituito dal normale partitario di conto corrente ordinario.

ART. 13 - La Banca si obbliga ad amministrare gratuitamente, previo rilascio di regolari polizze, eventuali titoli e valori di proprietà dell'Ente da esso depositati a custodia.

La Banca si obbliga inoltre ad amministrare, con le modalità e alle condizioni suddette, i titoli e i valori eventualmente depositati da terzi per cauzione a favore dell'Ente, e a non procedere alla restituzione dei titoli stessi senza regolare autorizzazione del legale rappresentante dell'Ente.

ART. 14 - Nessun compenso speciale compete alla Banca per il servizio di cassa. La Banca potrà essere rimborsata, dietro presentazione di apposita distinta, per le spese di bollo relative a quietanze di mandati di pagamento e a ricevute di incasso, quando l'Ente disponga che tali spese siano a proprio carico.

ART. 15 - La banca è disponibile a gestire, in qualità di banca assuntrice, il servizio d'incasso PagoPa.

ART. 16 - La Banca è inoltre disponibile a mettere gratuitamente a disposizione dell'Ente l'applicazione informatica GesTes.

La procedura GesTes, dal punto di vista operativo, consente la visibilità dei seguenti moduli:

- reversali di incasso (con dettaglio delle bollette di riscossione e dei



- provvisori di entrata regolarizzati);
- mandati di pagamento (con dettaglio delle quietanze e dei provvisori di uscita regolarizzati);
 - provvisori di entrata e di uscita (con dettaglio dei documenti regolarizzanti);
 - bilancio in forma analitica e rielaborata;
 - totali d'esercizio;
 - incassi vari e gestione M.Av. per l'incasso degli affitti di unità immobiliari, contributi ed eventuali altre quote di pertinenza dell'Ente.

ART. 17 - Le somme di pertinenza dell'Ente vengono riversate su un conto corrente aperto presso l'Agenzia di Aosta alle seguenti condizioni:

- a) tasso creditore:** il tasso d'interesse creditore annuo lordo sarà pari al tasso euribor 3 mesi/360 media mese precedente vigente tempo per tempo, aumentato di 0,14 (zero virgola quattordici) punti percentuali, con liquidazione e accredito annuale degli interessi;
- b) tasso debitore:** il tasso d'interesse debitore annuo sarà pari al tasso euribor 3 mesi/360 media mese precedente vigente tempo per tempo, aumentato di 1,25 (uno virgola venticinque) punti percentuali, con liquidazione e addebitamento annuale degli interessi;
- c) spese di tenuta conto trimestrali:** euro 150,00 (centocinquanta/00);
- d) spese unitarie per operazione:** euro 0,00 (zero/00);
- e) spese per estratto conto (online):** euro 0,00 (zero/00);
- f) canone servizio home banking:** euro 0,00 (zero/00);
- g) ulteriori condizioni agevolate:** come da offerta dell'8 giugno 2020.



ART. 18 - La presente convenzione resterà in vigore fino al 30 giugno 2023, con possibilità di proroga di anni 1 (uno).

ART. 19 - Nell'espletamento del servizio, la Banca si atterrà a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 20 - Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla medesima derivanti, l'Ente e la Banca eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi indicate in preambolo.

Letto confermato e sottoscritto.

Sondrio, 23 luglio 2020

per l'Ordine degli Psicologi Regione Valle d'Aosta

(Il Presidente)

per la Banca Popolare di Sondrio

(Il Procuratore speciale)

